

0.	<i>L'assetto di ETRA</i>	2
1.	<i>Lo statuto di ETRA s.p.a. e la conformazione in house della Società</i> ...	3
2.	<i>Le modalità del controllo analogo degli Enti Locali nei confronti di ETRA</i>	4
2.0	L'esercizio del controllo analogo a mezzo della Conferenza di Servizi: le previsioni dello statuto di ETRA s.p.a.	4
2.0.0.	Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della Conferenza di Servizi	6
2.0.1.	Prime conclusioni riassuntive e di sintesi.	9
2.1	Le attribuzioni degli organi societari ai fini del controllo analogo nei confronti di ETRA s.p.a. In particolare le attribuzioni dell'Assemblea	9
2.1.0.	Le competenze dell'Assemblea dei soci di ETRA s.p.a.	9
2.1.1.	Le competenze del Consiglio di Sorveglianza.	10
2.1.2.	Le limitazioni all'attività del Consiglio di gestione in ragione dell'assetto in house della ETRA s.p.a.	12
2.2	Conclusioni circa l'esercizio da parte degli Enti soci del c.d. controllo analogo nei confronti di ETRA s.p.a.	12
3.	<i>ETRA s.p.a. svolge oltre l'80 per cento dell'attività su incarico degli Enti soci.</i>	14

0. L'ASSETTO DI ETRA

ETRA s.p.a. è una società a capitale interamente pubblico locale, costituita e operante secondo il modello *in house providing*, derivante dall'aggregazione dei rami d'azienda relativi principalmente alla gestione dei servizi idrici e di gestione integrata dei rifiuti delle preesistenti società Altopiano Servizi s.r.l., Brenta Servizi s.p.a. e Seta s.p.a., a loro volta costituite e operanti quali società a capitale interamente pubblico locale ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 3, lett. e) della legge 8 giugno 1990, n. 142 poi trasfuso nell'originario testo dell'art. 113, lett. e) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Di ciò dà espressamente atto lo statuto della ETRA s.p.a. che all'art. 1, comma 2 così recita:

«ETRA S.p.A. è organismo dedicato degli Enti locali soci, operante in regime di continuità rispetto alle preesistenti Società a capitale interamente pubblico locale denominate Se.T.A. S.p.A., Brenta Servizi S.p.A. e Altopiano Servizi S.r.l., a loro volta derivanti dalla trasformazione delle corrispondenti Aziende consortili, per lo svolgimento dei servizi pubblici in forza delle deliberazioni degli Enti locali stessi che ne hanno determinata la forma societaria approvando il relativo Statuto, ai sensi della normativa pro tempore vigente in materia di società in house providing.»

Per quanto riguarda la *governance* della Società, i soci hanno optato per il sistema c.d. duale: fin da ora si sottolinea che la scelta per tale sistema di *governance* è stata effettuata dai soci al fine di introdurre un ulteriore strumento (il Consiglio di sorveglianza accanto all'Assemblea) per l'esercizio del controllo analogo nei confronti della ETRA s.p.a.

1. LO STATUTO DI ETRA S.P.A. E LA CONFORMAZIONE IN HOUSE DELLA SOCIETÀ

La conformazione in house di ETRA s.p.a. è stata fortemente voluta e attentamente vagliata dai Comuni soci, che hanno provveduto a siffatta conformazione attraverso apposite disposizioni dello statuto societario: come si è anticipato, lo statuto fa di ETRA un organismo dedicato degli Enti locali soci (cfr. il relativo art. 1, comma 2).

Gli Enti locali soci hanno curato l'implementazione della conformazione in house di ETRA tra l'altro attraverso la forma di cooperazione intercomunale che, in base alla normativa statale e regionale, esercita in modalità congiunta, le funzioni degli Enti locali in materia di servizio idrico integrato.

Infatti, con la delibera dell'Assemblea n. 15 del 30 ottobre 2007, l'Autorità d'Ambito Territoriale (A.A.T.O. Brenta), a suo tempo regolata dalla legge regionale n. 5/1998, accertava che ETRA aveva recepito le indicazioni fornite dalla medesima Assemblea circa la piena conformazione in house della Società sulla base dello statuto e pertanto deliberava:

«di ritenere il testo dello Statuto come sopra modificato e allegato, nella versione completa delle modifiche, al presente atto alla lett. "A" per farne parte integrante e sostanziale, adeguato al modello di Società "in house providing" descritto dall'art. 113, 5° comma, lett. c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e pertanto di approvarlo per quanto di ragione e, in particolare, ai sensi e per gli effetti previsti dalla precedente deliberazione di questa Assemblea 14 marzo 2006, n. 7;

di invitare pertanto la Società ETRA S.p.A. ad approvare, nei tempi tecnici strettamente necessari e nei modi di legge, il testo dello Statuto allegato alla presente deliberazione alla lett. "A"».

2. LE MODALITÀ DEL CONTROLLO ANALOGO DEGLI ENTI LOCALI NEI CONFRONTI DI ETRA

Lo statuto di ETRA – in particolare all’art. 4 – stabilisce che l’esercizio del controllo analogo viene esercitato dai soci a mezzo dell’Assemblea societaria, del Consiglio di sorveglianza e la forma di coordinamento tra gli Enti soci (Conferenza di servizi o altro organismo all’uopo istituito).

In sostanza, come di seguito si illustra, gli Enti soci hanno attribuito competenze all’Assemblea societaria e al Consiglio di sorveglianza di per sé idonee all’esercizio del controllo analogo, ma per garantire ulteriormente tale sistema di controllo hanno altresì stabilito che gli organi sociali sono tenuti a recepire le indicazioni fornite dai rappresentanti dei Comuni nel predetto organismo esterno alla società (Conferenza di servizi o altro).

Fermo quanto più oltre si illustra anche in merito alle competenze dell’Assemblea di ETRA, l’art. 4, commi 1 e 2 dello statuto di ETRA stabilisce in effetti che:

«1. Gli Enti locali soci in ETRA S.p.A. effettuano il controllo sulla Società, analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 16 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

2. Il controllo di cui al 1° comma, viene effettuato congiuntamente dagli Enti locali soci attraverso le forme di cooperazione intercomunale previste dalla legislazione statale e regionale in relazione all’organizzazione e gestione di determinati servizi pubblici locali, e attraverso la forma di coordinamento degli Enti soci (Conferenza di servizi o altro organismo all’uopo istituito) nonché attraverso il Consiglio di sorveglianza».

A proposito dell’art. 4 dello statuto di ETRA s.p.a., si riporta uno stralcio della delibera n. 12 del 29 maggio 2008 dell’Assemblea dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale - A.A.T.O. Brenta, ove si spiega l’assetto del controllo analogo nei confronti di ETRA come delineato dal predetto art. 4 dello statuto:

«Di fatto la Conferenza di Servizi prevista dall’articolo 4 dello statuto di ETRA s.p.a. è la forma di cooperazione intercomunale mediante la quale gli enti locali soci esercitano nei confronti della Società il controllo analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi interni. In particolare in base all’art. 4 dello statuto di ETRA s.p.a., la Conferenza di servizi svolge il controllo strutturale sulla gestione della Società, mentre all’Autorità di Ambito, ai sensi di legge, rimane riservato il controllo sulla corretta gestione del servizio pubblico. Spetta quindi alla Conferenza di Servizi l’esercizio delle competenze di cui al comma 5 dell’art. 4 dello statuto di ETRA s.p.a., mentre l’Autorità di Ambito concorre per quanto di ragione alla verifica degli obiettivi prevista dal comma 6 del medesimo articolo 4 dello statuto societario».

2.0 L’ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO A MEZZO DELLA CONFERENZA DI SERVIZI: LE PREVISIONI DELLO STATUTO DI ETRA S.P.A.

Le prerogative della Conferenza dei Sindaci, ai fini del controllo analogo, risultano anzitutto affermate dallo statuto societario.

Invero, l’art. 4, comma 3 dello statuto di ETRA s.p.a. stabilisce la competenza della forma di coordinamento tra gli Enti soci in ordine alla nomina e alla revoca del Consiglio di Sorveglianza di ETRA e circa la determinazione dei criteri sulla base dei quali viene nominato il Consiglio di gestione (e cioè l’organo propriamente amministrativo della Società):

«Per i fini di cui ai precedenti 1° e 2° comma [e cioè per i fini del controllo analogo] e nel rispetto dell’art. 5, 5° comma, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il Consiglio di sorveglianza viene eletto

dall'Assemblea della Società in maniera che la relativa composizione sia tale da garantire l'equilibrata rappresentanza di tutte le componenti pubbliche locali presenti nel capitale di ETRA. A tale scopo l'Assemblea elegge il Consiglio di sorveglianza sulla base di previe designazioni effettuate dagli Enti locali soci in seno ad apposita forma di coordinamento tra gli Enti soci (Conferenza di Servizi o altro organismo all'uopo istituito). La forma di coordinamento tra gli Enti soci (Conferenza di Servizi o altro organismo all'uopo istituito) si esprime altresì in ordine alle proposte di revoca dei componenti del Consiglio di sorveglianza, che solo successivamente possono venire deliberate dalla Società. La forma di coordinamento tra gli Enti soci (Conferenza di Servizi o altro organismo all'uopo istituito) fornisce altresì i criteri per la nomina, da parte del Consiglio di sorveglianza, dei membri del Consiglio di gestione, in modo da garantire l'equilibrata rappresentanza di tutte le componenti territoriali nel rispetto dell'art. 5, 5° comma, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nonché fornisce le norme per il proprio funzionamento con adozione di specifico regolamento».

In relazione a quanto sopra si vedano altresì l'art. 28, comma 1 e l'art. 34, comma 2 dello statuto di ETRA che stabiliscono, rispettivamente, quanto segue:

«L'Assemblea determina il numero effettivo dei Componenti del Consiglio di sorveglianza ed elegge i Consiglieri e il Presidente, sulla base delle designazioni della Conferenza degli Enti locali prevista dall'art. 4, 3° comma, del presente Statuto e nel rispetto dell'art. 5, 5° comma, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50».

«Salvi diversi limiti fissati dalla legge, il Consiglio di gestione è composto da un numero di membri da 3 (tre) a 5 (cinque). Spetta all'Assemblea la determinazione del numero dei Consiglieri di gestione e al Consiglio di sorveglianza la loro nomina, anche tra non Soci, nel rispetto della Legge e degli indirizzi della Conferenza degli Enti locali di cui all'art. 4, 3° comma del presente Statuto e dell'art. 5, 5° comma, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50».

Il comma 5 dell'art. 4 dello statuto di ETRA prevede poi che la forma di coordinamento degli Enti soci (Conferenza di Servizi o altro organismo all'uopo istituito) fornisce alla Società gli indirizzi sulla base dei quali essa deve operare:

«Al fine dell'esercizio del controllo, attraverso le forme di cooperazione intercomunale di cui al 2° comma e attraverso la forma di coordinamento degli Enti soci (Conferenza di Servizi o altro organismo all'uopo istituito), la Società ha l'obbligo di trasmettere ad esse il piano industriale, i documenti programmatici e strategici, le deliberazioni di amministrazione straordinaria nonché il bilancio, la relazione programmatica e il budget annuale contenente il piano degli investimenti, il piano di sviluppo, il piano economico-finanziario, il piano occupazionale. Tali documenti possono essere approvati dagli organi sociali solo dopo essere stati preventivamente esaminati e approvati dalla forma di cooperazione e dalla forma di coordinamento tra gli Enti soci. L'approvazione s'intende intervenuta nel caso in cui la forma di cooperazione e la forma di coordinamento tra gli Enti soci non si siano espresse entro 30 (trenta) giorni dalla trasmissione degli atti da parte della Società, anche in formato digitale.»

Il comma 6 dello stesso art. 4 dello statuto di ETRA attribuisce alla forma di coordinamento degli Enti soci (Conferenza di Servizi o altro organismo all'uopo istituito), ai fini del controllo analogo, anche la competenza in merito alla verifica circa l'attuazione da parte della Società degli obiettivi fissati dalla forma di coordinamento degli Enti medesima:

«Le forme di cooperazione intercomunale e la forma di coordinamento tra gli Enti soci (Conferenza di Servizi o altro organismo all'uopo istituito) di cui al precedente 2° comma verificano lo stato d'attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari, di breve e lungo periodo della Società, così come da essi approvati, attuando in tal modo il controllo sull'attività della Società. A tal fine esse hanno diritto di richiedere alla Società i documenti e le informazioni ritenuti necessari nonché l'audizione del Consiglio di gestione e del Consiglio di sorveglianza. All'esito della verifica, possono richiedere che vengano convocati l'Assemblea societaria e/o il Consiglio di sorveglianza affinché assumano le iniziative di rispettiva competenza al

fine del rispetto degli indirizzi forniti dai soci nell'esercizio del controllo analogo. La forma di coordinamento tra gli Enti soci (Conferenza di Servizi o altro organismo all'uopo istituito) esprime inoltre parere vincolante in merito all'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società in funzione del perseguimento dell'oggetto sociale.».

Infine, il comma 7 dell'art. 4 dello statuto stabilisce che ETRA s.p.a. svolge i servizi per i Comuni soci sulla base di condizioni da essi prestabilite mediante schemi tipo di contratto definiti dalla Conferenza dei Sindaci:

«La Società svolge i servizi pubblici rientranti nel relativo oggetto sociale esclusivamente sulla base di disciplinari (contratti di servizio) aventi contenuti determinati preventivamente, a seconda delle competenze di legge, dai Comuni, dalle forme di cooperazione di cui al 2° comma o dalla forma di coordinamento tra gli Enti soci (Conferenza di Servizi o altro organismo all'uopo istituito)».

2.0.0. Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della Conferenza di Servizi

L'art. 4, comma 3, penultimo periodo dello statuto di ETRA stabilisce che il funzionamento della forma di coordinamento degli Enti locali soci (Conferenza di Servizi o altro organismo all'uopo istituito) è regolato da specifico Regolamento, che dettaglia le previsioni dello statuto considerate nel paragrafo precedente e il cui testo vigente viene di seguito analizzato.

In base al relativo art. 1:

«Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Conferenza di Servizi prevista dall'articolo 4 dello statuto di ETRA s.p.a.».

L'art. 2 descrive come segue lo scopo del Regolamento:

«1. La Conferenza di Servizi è la forma di cooperazione intercomunale la quale, in applicazione dell'articolo 4 dello statuto di ETRA s.p.a., effettua nei confronti della Società il "controllo analogo" ai sensi dell'art. 113, comma 5°, lett. c) e comma 15-bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Conferenza di Servizi è la sede nella quale gli enti locali soci svolgono, a tutti gli effetti di legge, il controllo strutturale nei confronti della Società come esplicitato nelle disposizioni che seguono, fermo restando il controllo sulla gestione dell'attività eventualmente spettante alle forme di cooperazione intercomunale previste dalla legislazione statale e regionale in relazione all'organizzazione e gestione di determinati servizi pubblici.

3. Il controllo contabile nei confronti della Società viene effettuato nel rispetto delle modalità previste dalla specifica normativa applicabile. Una copia della relazione sul bilancio prevista dall'art. 2409 ter, comma 2 del Codice civile, viene trasmessa alla Conferenza di Servizi al momento del deposito della relazione stessa presso la sede della società a norma di legge».

La composizione della Conferenza di Servizi è disciplinata dall'art. 3 del Regolamento:

«1. La Conferenza di Servizi è composta dai rappresentanti legali o loro delegati degli enti locali soci in ETRA s.p.a., ognuno con responsabilità e diritto di voto pari alla quota di partecipazione in ETRA s.p.a. quale risultante dal libro soci.

2. I rappresentanti legali degli enti locali soci in ETRA s.p.a. sono i membri di diritto della Conferenza di Servizi. L'eventuale soggetto delegato deve comunque appartenere alla medesima Amministrazione del delegante.

3. La partecipazione alla Conferenza di Servizi costituisce adempimento di dovere istituzionale ed avviene senza la corresponsione di alcun compenso o emolumento».

Circa le modalità di convocazione, l'art. 4 del Regolamento stabilisce tra l'altro che:

«La Conferenza di Servizi è convocata dal proprio Presidente, presso la sede della Società o in altro luogo opportuno, prima di ogni Assemblea dei Soci e, negli ulteriori casi in cui sia ritenuto necessario per lo svolgimento delle funzioni e compiti di cui all'articolo 6, anche su richiesta di ogni Socio componente la Conferenza medesima.

omissis

La convocazione deve pervenire almeno otto giorni prima della data stabilita per la seduta della Conferenza di Servizi».

L'art. 6 del Regolamento si occupa del funzionamento della Conferenza di Servizi:

«1. Le deliberazioni della Conferenza di Servizi vertono sugli oggetti sui quali sarà successivamente chiamata a deliberare l'Assemblea della Società e sugli altri indicati nel successivo articolo 8.

2. Le deliberazioni della Conferenza di Servizi sono assunte, in spirito di leale collaborazione, ricercando l'unanimità dei consensi. Laddove si riscontri l'impossibilità di raggiungere tale unanimità, la Conferenza delibera con il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino almeno il 60% del capitale della Società nonché la maggioranza assoluta del numero degli enti locali soci in ETRA s.p.a.

3. Delle sedute è redatto apposito verbale, da parte del segretario nominato dalla Conferenza su proposta del Presidente.

4. Qualora la Conferenza di Servizi debba esprimersi su profili riguardanti specificamente uno o più attività rientranti nell'oggetto della società, hanno diritto di voto solo quegli enti locali che si siano determinati per la concreta attivazione a mezzo di ETRA s.p.a. della gestione delle attività di cui si tratta. In tal caso, la Conferenza di Servizi delibera con il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino almeno il 60% del capitale della Società avente diritto di voto ai sensi del periodo precedente nonché la maggioranza assoluta del numero degli enti locali soci in ETRA s.p.a.».

Di particolare rilievo è l'art. 8 del Regolamento che attribuisce agli Enti locali, in sede di Conferenza di Servizi, la fissazione degli obiettivi che ETRA s.p.a. dovrà perseguire e la verifica del rispetto, da parte di ETRA, di tali obiettivi.

Inoltre, la stessa disposizione prevede che spetta alla Conferenza di Servizi stabilire le condizioni di svolgimento dei servizi cui ETRA dovrà attenersi, mediante l'approvazione degli schemi tipo dei contratti di servizio.

Ancora, l'art. 8 del Regolamento rimette alla Conferenza di Servizi la designazione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza di ETRA nonché la determinazione dei criteri sulla base dei quali verrà nominato il Consiglio di gestione ed inoltre le decisioni circa la revoca dei consiglieri di sorveglianza e di gestione.

Il testo dell'art. 8 del Regolamento è esattamente il seguente:

«1. La Conferenza di Servizi è sede di informazione, consultazione e discussione tra i soci e tra la Società ed i soci, e di controllo dei soci sulla Società, circa la gestione delle attività svolte da ETRA s.p.a. nonché circa l'andamento generale dell'amministrazione della Società stessa. A tale fine, la Conferenza di Servizi effettua almeno una riunione all'anno.

2. In conformità all'articolo 4, comma 5 dello statuto di ETRA s.p.a., il bilancio, il piano industriale e gli altri documenti programmatici della Società vengono trasmessi da quest'ultima 2 alla Conferenza di Servizi e per essa alla persona del suo Presidente. La Società può approvarli in via definitiva solo dopo che essi siano stati preventivamente esaminati ed approvati dalla Conferenza di Servizi. L'approvazione si intende intervenuta anche nel caso in cui la Conferenza di Servizi non si sia espressa entro trenta giorni dalla trasmissione degli atti da parte della Società, anche in formato digitale. La convocazione della Conferenza dei Sindaci deve avvenire in tempi adeguati a garantire il rispetto dei termini di cui al presente comma.

3. Al fine di garantire l'uniformità dell'azione della Società nei riguardi dei soci enti locali e salve le competenze delle forme di cooperazione previste dalla legge statale e regionale con riferimento a determinati servizi pubblici, la Conferenza di Servizi elabora gli schemi tipo dei contratti di servizio sulla base dei quali opera ETRA s.p.a.

4. In conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 3 dello statuto di ETRA s.p.a., la Conferenza di Servizi designa i membri del consiglio di sorveglianza della società e fornisce i criteri per la nomina, da parte del Consiglio di sorveglianza, dei membri del Consiglio di gestione, in maniera che, in entrambi i casi, la composizione degli organi sociali sia tale da garantire l'equilibrata rappresentanza di tutte le componenti pubbliche locali presenti nel capitale di ETRA s.p.a. La Conferenza di Servizi si esprime altresì in ordine alle proposte di revoca dei componenti del Consiglio di sorveglianza e del Consiglio di gestione, che solo successivamente possono venire deliberate dalla Società.

5. La Conferenza verifica lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della Società, così come da essa approvati, attuando in tal modo il controllo sull'attività della Società».

Il Regolamento, all'art. 7, ha cura di precisare che le decisioni assunte dagli Enti locali nella Conferenza di Servizi devono venire recepite dagli organi di ETRA:

«1. Ciascun ente locale è obbligato a votare nelle assemblee della Società e ad assicurare comportamenti nonché ad adottare atti uniformandosi alla volontà espressa dalla Conferenza di Servizi.

2. In caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 1, l'ente locale inadempiente è tenuto a versare agli altri enti locali una penale il cui ammontare sarà determinato a seguito dell'arbitrato di cui al successivo articolo 10 del presente Regolamento.

3. Gli enti locali soci in ETRA s.p.a. si impegnano a mantenere nello statuto societario disposizioni idonee a garantire il rispetto del presente Regolamento».

L'impegno dei soci a trasferire negli organi di ETRA s.p.a. le volontà manifestate dalla Conferenza di Servizi vale sia per l'Assemblea (ove siedono direttamente tutti i Sindaci o loro delegati), sia per il Consiglio di Sorveglianza: infatti, come risulta dall'art. 8 del Regolamento più sopra riportato, i componenti del Consiglio di Sorveglianza sono espressione degli Enti locali soci ai fini del c.d. controllo analogo sulla Società e, pertanto, vengono nominati nell'organo persone che ricoprono il ruolo di amministratori dei Comuni soci in ETRA, come tali vincolati (in base all'art. 7 del Regolamento) a portare altresì nel Consiglio di sorveglianza, oltre che nell'Assemblea, le decisioni assunte dalla Conferenza di Servizi.

Del resto, l'art. 9 del Regolamento evidenzia lo stretto legame tra la Conferenza di Servizi e il Consiglio di sorveglianza di ETRA perché ivi si prevede che per l'esercizio delle proprie funzioni la Conferenza di Servizi si avvale di apposita Commissione «*costituita dai membri del Consiglio di sorveglianza della Società i quali siano componenti di tale organo nella loro qualità di rappresentanti degli enti locali*».

Per concludere sul punto, si ricorda che l'art. 11 del Regolamento stabilisce che:

«Il presente Regolamento rimane applicabile e deve essere integralmente osservato finché lo statuto di ETRA s.p.a. demanda alla Conferenza di Servizi l'esercizio del controllo sulla Società analogo a quello esercitato dagli enti locali sui propri servizi interni.

2. Il Regolamento vincola tutti i Comuni soci in ETRA s.p.a., in quanto tenuti all'osservanza dell'art. 4 dello statuto della Società».

2.0.1. Prime conclusioni riassuntive e di sintesi.

Alla luce di quanto sopra, gli Enti locali soci in ETRA s.p.a. risultano dunque avere approntato un sistema – quello della forma di coordinamento tra gli Enti soci (Conferenza di Servizi o altro organismo all'uopo istituito) – in forza del quale essi condizionano in maniera determinante le scelte operative di ETRA e in forza del quale tutti gli organi societari di ETRA sono espressione degli Enti soci e ne devono recepire le decisioni.

Dunque, certamente la Società non persegue interessi contrari e neppure autonomi rispetto a quelli degli Enti pubblici soci perché essi esercitano in maniera congiunta un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative di ETRA s.p.a.

In ragione di quanto sopra, risulta dunque che i Comuni soci in ETRA effettuano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui loro servizi interni, configurandosi quindi un rapporto in house tra essi e la Società.

2.1 LE ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI SOCIETARI AI FINI DEL CONTROLLO ANALOGO NEI CONFRONTI DI ETRA S.P.A. IN PARTICOLARE LE ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

Il controllo analogo nei confronti di ETRA viene, dunque, esercitato dai soci – come prevede lo statuto – anzitutto a mezzo della forma di coordinamento tra gli Enti soci (Conferenza di Servizi o altro organismo all'uopo istituito), come si è sopra illustrato.

Peraltro, i Comuni hanno inteso disciplinare, sempre mediante lo statuto, anche gli organi societari di ETRA in maniera da poter ulteriormente assicurarsi il controllo analogo congiunto.

2.1.0. Le competenze dell'Assemblea dei soci di ETRA s.p.a.

L'art. 13, comma 2 dello statuto di ETRA s.p.a. attribuisce all'Assemblea ordinaria le competenze di seguito elencate:

«A) determina il numero dei Consiglieri di sorveglianza e di gestione, nei limiti indicati dalla legge e dallo Statuto;

B) nomina e revoca i Consiglieri di sorveglianza, nel rispetto dell'art. 4 del presente Statuto e determina il relativo compenso nel rispetto del successivo art. 33;

C) nomina e revoca il Revisore, cui è demandato il controllo contabile, e determina il relativo compenso;

D) delibera in ordine alle azioni di responsabilità nei confronti dei Consiglieri di gestione e di sorveglianza, del Revisore e dei Liquidatori;

E) delibera sulla distribuzione degli utili;

F) delibera in ordine alle operazioni strategiche non assegnate dal presente Statuto ad altri organi;

G) approva il regolamento dei lavori assembleari».

Inoltre, il comma 3 dello statuto precisa che:

«In caso di mancata approvazione del bilancio o qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti dei Consigli di gestione o di sorveglianza la competenza per l'approvazione del bilancio di esercizio è attribuita all'Assemblea».

In base all'art. 14 dello statuto, l'Assemblea straordinaria di ETRA delibera, invece, sulle seguenti materie:

- «a) le modifiche dello Statuto, ivi compresi gli adeguamenti a disposizioni normative;
 b) gli aumenti e le riduzioni del capitale sociale, anche in caso di recesso del Socio;
 c) lo scioglimento e la messa in liquidazione della Società;
 d) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
 e) il trasferimento della sede sociale;
 f) le altre materie a essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto».

L'Assemblea ordinaria di ETRA si esprime mediante maggioranze qualificate. L'art. 17 dello statuto stabilisce, infatti, che:

«1. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole dei Soci che rappresentino almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale.

2. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole dei Soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale.

3. È fatto salvo il disposto dell'art. 2369, 4° comma, del Codice civile e dell'art. 4 del presente Statuto per quanto riguarda la nomina e la revoca delle cariche sociali».

Per quanto concerne i quorum dell'Assemblea straordinaria viene in rilievo l'art. 18 dello statuto di ETRA:

«1. L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

2. L'Assemblea straordinaria, in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la partecipazione di almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) del capitale rappresentato in Assemblea.

3. Tuttavia, sia in prima che seconda convocazione, è comunque richiesto il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno 2/3 (due terzi) del capitale sociale per le deliberazioni inerenti: a) la trasformazione; b) lo scioglimento anticipato; c) la proroga della durata; d) la revoca dello stato di liquidazione; e) il trasferimento della sede sociale all'esterno della Regione Veneto; 9 f) l'emissione di azioni privilegiate; g) la modifica degli artt. 4, 10, 17, 28, 31 e 34 del presente Statuto».

Dunque, gli Enti locali – che già si sono espressi nella forma di coordinamento tra gli Enti soci (Conferenza di Servizi o altro organismo all'uopo istituito) come si è sopra illustrato nei paragrafi 6.1 e 6.1.1. – successivamente nell'Assemblea di ETRA s.p.a. recepiscono le più importanti decisioni per la vita della società, quali ad esempio la nomina e la revoca dei consiglieri di sorveglianza («nel rispetto dell'art. 4 del presente statuto» e quindi delle designazioni effettuate dalla Conferenza dei Sindaci) e le decisioni in ordine alle operazioni strategiche non assegnate al Consiglio di sorveglianza.

E ciò fanno sulla base di maggioranza qualificate, ampiamente superiori a quelle richieste dal Codice Civile, al fine di garantire una partecipazione condivisa sulle scelte più rilevanti, partecipazione condivisa peraltro già assicurata dalle preve riunioni e deliberazioni della forma di coordinamento tra gli Enti soci (Conferenza di Servizi o altro organismo all'uopo istituito).

2.1.1. Le competenze del Consiglio di Sorveglianza.

Il Consiglio di Sorveglianza, è in base allo statuto di ETRA s.p.a., l'ulteriore sede nella quale i Comuni esercitano il c.d. controllo analogo.

Per questa ragione si è già ricordato che i membri del Consiglio di sorveglianza sono nominati dall'Assemblea di ETRA s.p.a. che recepisce le apposite designazioni della forma di coordinamento

tra gli Enti soci (Conferenza di Servizi o altro organismo all'uopo istituito); inoltre i componenti del Consiglio di sorveglianza sono amministratori degli Enti soci e vengono designati e nominati in maniera che la composizione dell'organo sia tale da garantire l'equilibrata rappresentanza di tutte le componenti pubbliche locali presenti nel capitale di ETRA.

Le competenze del Consiglio di sorveglianza sono indicate dall'art. 31 dello statuto di ETRA s.p.a.:

«1. Ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto, il Consiglio di sorveglianza è l'organo mediante il quale gli Enti locali, soci di ETRA S.p.A., effettuano il controllo sulla Società, analogo a quello esercitato sui propri servizi, ai sensi della normativa vigente per le società rispondenti al modello in house providing, oltre che mediante le forme di cooperazione intercomunale e la forma di coordinamento tra gli Enti soci (Conferenza di Servizi o altro organismo all'uopo istituito) di cui all'art. 4, 2° comma, del presente Statuto..

2. Il Consiglio di sorveglianza:

a) nomina e revoca i componenti del Consiglio di gestione, sulla base dei criteri determinati dagli Enti locali soci nell'ambito della Conferenza prevista dall'art. 4, 3° comma, del presente Statuto;

b) approva il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato;

c) vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento;

d) promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei Componenti del Consiglio di gestione;

e) presenta la denuncia al Tribunale di cui all'art. 2409 del Codice civile;

f) riferisce per iscritto all'Assemblea, almeno una volta all'anno, circa l'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati;

g) delibera in ordine alle operazioni strategiche e ai piani industriali e finanziari della Società, predisposti dal Consiglio di gestione, ivi compresi i budget annuali e pluriennali.

3. Devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio di sorveglianza le seguenti operazioni:

1) acquisto, alienazione o dismissione a qualunque titolo di partecipazioni anche non di controllo;

2) acquisto, cessione o conferimento d'immobili o di rami d'azienda di valore non inferiore al 3% (tre per cento) del valore della produzione;

3) esecuzione di ogni operazione societaria che importi un impegno finanziario per la Società superiore al 10% (dieci per cento) del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato;

4) nomina e revoca dell'eventuale Direttore generale.

4. Fermo quanto disposto dagli articoli 2420-ter e 2443 del Codice civile, il Consiglio di sorveglianza delibera in ordine:

a) alle fusioni nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del Codice civile;

b) all'istituzione e alla soppressione di sedi secondarie;

c) all'indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della Società.

5. I Componenti il Consiglio di sorveglianza devono assistere alle riunioni del Consiglio di gestione e devono partecipare alle Assemblee dei Soci. Il Consiglio di sorveglianza è legittimato a impugnare le delibere del Consiglio di gestione».

In definitiva, il Consiglio di sorveglianza, ove sono presenti i rappresentanti degli Enti locali soci in ETRA, riporta all'interno della società gli indirizzi formulati e le decisioni assunte dai Comuni nella

forma di coordinamento tra gli Enti soci (Conferenza di Servizi o altro organismo all'uopo istituto), assicurando dunque l'attuazione dei predetti indirizzi e decisioni da parte della Società. E ciò avviene, tra l'altro, con la nomina dei consiglieri di gestione secondo i criteri indicati dalla forma di coordinamento tra gli Enti soci nonché con l'approvazione del bilancio, del piano industriale e gli altri documenti programmatici (ad esempio budget annuali e pluriennali) come in precedenza approvati dalla forma di coordinamento medesima.

2.1.2. Le limitazioni all'attività del Consiglio di gestione in ragione dell'assetto in house della ETRA s.p.a.

A differenza di quanto accade nelle società di capitali di diritto comune, l'organo amministrativo di ETRA s.p.a. non è legittimato a decidere in maniera autonoma per quanto riguarda la gestione della Società.

Si è già detto, infatti, delle competenze della forma di coordinamento tra gli Enti soci (Conferenza di Servizi o altro organismo all'uopo istituto), dell'Assemblea societaria e del Consiglio di Sorveglianza relativamente ad atti di norma spettanti all'organo amministrativo, come il piano industriale e i budget annuali e pluriennali. Si è altresì ricordato che il Consiglio di gestione di ETRA s.p.a. non può procedere con ulteriori rilevanti atti gestori (quali: acquisto, alienazione o dismissione a qualunque titolo di partecipazioni anche non di controllo; acquisto, cessione o conferimento d'immobili o di rami d'azienda di valore non inferiore al 3% del valore della produzione; esecuzione di ogni operazione societaria che importi un impegno finanziario per la Società superiore al 10% del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato), se non viene prima autorizzato dal Consiglio di sorveglianza.

A quanto sopra si deve aggiungere che in base all'art. 37, comma 1 dello statuto di ETRA s.p.a. il Consiglio di gestione è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e compie tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ma esclusivamente *«Nel rispetto delle competenze dell'Assemblea e del Consiglio di sorveglianza, nonché degli indirizzi forniti dai Soci, ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto».*

Inoltre, vi è un controllo periodico degli Enti locali confronti del Consiglio di gestione, cui quest'organo è tenuto a sottomettersi. Infatti, l'art. 37, comma 2 dello statuto di ETRA s.p.a. esige che:

«Il Consiglio di gestione approva annualmente una relazione sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per dimensioni o per questioni affrontate, della Società e delle sue eventuali controllate, collegate e partecipate. Il Presidente trasmette la relazione al Consiglio di sorveglianza, all'Assemblea e alle forme di cooperazione intercomunale previste dall'art. 4 del presente Statuto».

2.2 CONCLUSIONI CIRCA L'ESERCIZIO DA PARTE DEGLI ENTI SOCI DEL C.D. CONTROLLO ANALOGO NEI CONFRONTI DI ETRA S.P.A.

In considerazione di quanto sopra illustrato, risulta dunque che i soci di ETRA s.p.a. esercitano il controllo analogo attraverso la forma di coordinamento tra gli Enti soci (Conferenza di Servizi o altro organismo all'uopo istituto) nonché attraverso l'Assemblea societaria e il Consiglio di Sorveglianza.

Il Consiglio di gestione è indirizzato dai soci e da essi controllato con gli atti assunti nelle predette sedi di indirizzo e vigilanza.

Si deve, dunque, ribadire che gli enti pubblici soci di ETRA s.p.a. esercitano in forma congiunta un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della Società, la quale non può in alcun modo perseguire interessi contrari a quelli dei soci.

Tra i Comuni soci ed ETRA sussiste, quindi, un rapporto di controllo analogo rispettoso del modello *in house providing*.

3. ETRA S.P.A. SVOLGE OLTRE L'80 PER CENTO DELL'ATTIVITÀ SU INCARICO DEGLI ENTI SOCI.

Come è noto, una determinata società può dirsi in house se sussiste il requisito del controllo analogo ed inoltre se oltre l'80 per cento dell'attività della società è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli Enti soci.

Con riguardo ad ETRA s.p.a. sussiste anche questo secondo requisito, risulta infatti che oltre l'80 per cento delle attività di ETRA s.p.a. nel triennio 2014-2016 sono state effettuate nello svolgimento di compiti affidati alla Società dagli Enti locali soci.

E' altresì credibile che la medesima situazione si riproporrà nel successivo triennio (2017- 2019)."